Firenze, 16 settembre 2026

MEMORIA INTEGRATIVA

Oggetto: audizione AVV. FABIO DE DOMINICIS - PHD IN DIRITTO COMPARATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE Commissione Giustizia Camera - Atto del Governo n. 434, recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio"

Premessa.

Il presente contributo si propone di offrire alla Commissione un'analisi delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che ha abrogato la direttiva 85/374/CEE con effetto dal 9 dicembre 2026. L'esame è condotto alla luce del principio di armonizzazione piena sancito dall'art. 3 della direttiva, che non consente agli Stati membri di mantenere o introdurre, nell'ambito materiale regolato, disposizioni difformi - né in senso restrittivo né in senso ampliativo - rispetto al modello normativo uniformemente stabilito a livello europeo, fatte salve soltanto le opzioni e i margini espressamente rimessi al diritto nazionale.

La verifica è articolata articolo per articolo. Per ciascuna disposizione oggetto di osservazione si fornisce una breve illustrazione della *ratio* dell'intervento proposto, seguita dalla specifica modifica suggerita.

Art. 114 - (Responsabilità dell'operatore economico)

Ratio. La direttiva (UE) 2024/2853 estende la tutela risarcitoria a qualsiasi persona fisica danneggiata, con riferimento alle tipologie di danno previste dall'articolo 6, includendo anche i beni non usati esclusivamente a fini professionali e, dunque, i prodotti ad uso misto (*dual use*). In particolare, l'art. 6, par. 1, lett. b), iii), fa riferimento ai beni usati esclusivamente a fini professionali, mentre il considerando 25 precisa che è opportuno prevedere il risarcimento del danno cagionato a beni a uso misto.

La tutela opera, pertanto, indipendentemente dalla qualifica di consumatore e dalla sussistenza di un rapporto contrattuale con l'operatore economico. La formulazione attuale dello schema di recepimento non esplicita con sufficiente chiarezza tali profili e potrebbe determinare un ambito soggettivo di tutela più ristretto rispetto a quello delineato dalla direttiva.

Proposta. Si propone, quindi, di precisare espressamente che l'operatore economico risponde dei danni risarcibili causati dal difetto del prodotto nei confronti di qualsiasi persona fisica, senza che rilevino la qualifica di consumatore, la sussistenza di un rapporto contrattuale o di consumo con l'operatore

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it

economico e l'eventuale destinazione del prodotto anche a usi professionali, quando si tratti di beni a uso misto.

Nuovo art. 114. "*L'operatore economico è responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali di cui all'articolo 123 causati da un difetto del suo prodotto a qualsiasi persona fisica, indipendentemente dalla qualifica di consumatore e dalla sussistenza di un rapporto contrattuale o di consumo con l'operatore economico".*

Art. 115 - (Definizioni).

Ratio. La direttiva individua una specifica nozione di "persona danneggiata" come presupposto applicativo dell'intero regime di responsabilità. L'assenza di una corrispondente definizione nello schema di recepimento genera un'incertezza interpretativa che potrebbe produrre esiti difformi da Stato a Stato, compromettendo l'uniformità applicativa perseguita dall'armonizzazione piena.

Proposta. Si propone di integrare l'art. 115 con l'inserimento di una definizione espressa di "danneggiato" intesa come qualsiasi persona fisica che abbia subito un danno di cui all'art. 123 del Codice del consumo, in attuazione fedele di quanto previsto dalla direttiva.

Art. 116 - (Operatori economici responsabili).

Ratio. Il considerando 36 della direttiva (UE) 2024/2853 impone di ricondurre alla nozione di "produttore" anche il soggetto che, pur non avendo materialmente apposto il proprio nome o marchio sul prodotto, si presenta al consumatore come tale attraverso la coincidenza tra un proprio elemento distintivo e quello apposto sul prodotto dal fabbricante. La previsione mira a evitare che il danneggiato non sia in grado, in concreto, di individuare il soggetto responsabile, con conseguente compromissione dell'effettività della tutela risarcitoria. Lo schema di recepimento non appare, sul punto, pienamente coerente con tale impostazione.

La formulazione dell'art. 116 non disciplina, inoltre, le conseguenze processuali della mancata comunicazione, da parte del distributore, dell'identità del produttore o dell'importatore, nonostante la richiesta del danneggiato.

Infine, il comma 5 introduce a carico del danneggiato specifici oneri formali e probatori - tra cui la richiesta scritta, l'indicazione del prodotto, del luogo e della data approssimativa di acquisto e l'offerta in visione del prodotto, ove ancora esistente - che non trovano corrispondenza nell'art. 8, par. 3, della direttiva e rischiano di aggravare ingiustificatamente l'accesso alla tutela.

Proposta. Si propone, pertanto, di:

(i) codificare espressamente la figura del **"produttore apparente"**, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione, prevedendo la responsabilità del fornitore il cui nome o segno distintivo coincida con quello apposto sul prodotto dal fabbricante;

(ii) prevedere una conseguenza processuale per il distributore che non comunichi, nel termine stabilito, l'identità dell'operatore economico a monte della catena, stabilendo in tal caso la sua responsabilità diretta;

(iii) eliminare gli oneri posti a carico del danneggiato per l'identificazione dell'operatore economico responsabile che non siano espressamente previsti dalla direttiva.

Possibili innesti.

Art. 116, comma 1°, lett. a): "*il fabbricante del prodotto o del componente difettoso, nonché chiunque si presenti come fabbricante apponendo o autorizzando un terzo ad apporre il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un prodotto, ovvero chi fornisca il prodotto quando il proprio nome, marchio o segno distintivo coincida, in tutto o in parte, con quello apposto sul prodotto dal fabbricante, ingenerando nel pubblico l'affidamento che l'operatore economico sia coinvolto nella produzione e se ne assuma la responsabilità*".

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it

Art. 116, comma 6: "*Qualora la richiesta di cui al comma 5 sia formulata per la prima volta con l'atto introduttivo del giudizio, il distributore convenuto decade dalla facoltà di comunicare l'identità dell'operatore economico che gli ha fornito il prodotto se non vi provvede tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'articolo 167 del codice di procedura civile."*

Inserire un comma 7*:* "*L'indicazione di cui al comma 6 produce effetti liberatori per il distributore convenuto solo qualora sia accompagnata dalla contestuale chiamata in causa dell'operatore economico che gli ha fornito il prodotto ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile o qualora l'indicazione fornisca dati certi e completi che consentano l'effettiva e tempestiva citazione in giudizio del responsabile da parte dell'attore senza pregiudizio processuale*".

Articolo 117 - (Prodotto difettoso).

Ratio. La direttiva definisce il difetto del prodotto in relazione alla sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui la presentazione del prodotto, il suo uso ragionevole prevedibile, il momento della messa in circolazione e le normative applicabili. Un tema interpretativo ricorrente nella prassi è quello per cui la conformità del prodotto agli standard tecnici e regolamentari vigenti non esclude, di per sé, il carattere difettoso del prodotto rispetto alle aspettative legittime del pubblico. Lo schema di recepimento non chiarisce espressamente questo profilo, con il rischio che in sede applicativa la conformità formale venga erroneamente equiparata all'assenza di difetto.

Proposta. Si propone di inserire nell'art. 117 un comma espresso che sancisca che la conformità del prodotto a una normativa tecnica, regolamentare o amministrativa non esclude di per sé il carattere difettoso dello stesso rispetto alla sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi, in conformità con l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia.

Art. 117, comma 5: *"La conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o italiana, compresi i provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'immissione in commercio, non esclude di per sé il carattere difettoso ove non sia garantita la sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi".*

Articolo 119 - (Esibizione degli elementi di prova).

Ratio. La direttiva dedica uno specifico regime alla divulgazione degli elementi di prova in possesso dell'operatore economico, riconoscendo al giudice il potere di ordinarne l'esibizione e imponendo un bilanciamento con la tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. Si tratta di un presidio di effettività particolarmente rilevante per i danni da prodotti tecnologicamente complessi, nei quali il patrimonio informativo è fisiologicamente asimmetrico tra le parti. Lo schema di recepimento non disciplina con sufficiente analiticità i criteri per l'ordine di esibizione, né prevede sanzioni dissuasive per l'ipotesi di rifiuto ingiustificato o distruzione delle prove. La disciplina non contempla, inoltre, un meccanismo per l'anticipazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU), già previsto dall'attuale art. 120, comma 3, c. cons. e coerente con le soluzioni adottate in materia di danno antitrust dal d.lgs. 3/2017, nonché dalla l. 31/2019 e dal d.lgs. 28/2023, rispettivamente in materia di azione di classe e di azione rappresentativa. La previsione di tale meccanismo appare necessaria per evitare che i costi della consulenza tecnica costituiscano, nei casi caratterizzati da particolare complessità probatoria, un ostacolo all'esercizio effettivo dell'azione risarcitoria.

Proposta. Si propone di integrare l'art. 119 con: (i) l'enunciazione di criteri espressi per il bilanciamento tra diritto all'accesso alle prove, proporzionalità dell'ordine di esibizione, tutela della riservatezza e protezione dei segreti commerciali, in attuazione dell'art. 9 della direttiva; (ii) la previsione di sanzioni pecuniarie dissuasive per il rifiuto ingiustificato o la distruzione di elementi di prova rilevanti; (iii)

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it

l'esonero del danneggiato dall'anticipazione delle spese di CTU nelle ipotesi in cui sia dimostrata la verosimiglianza del nesso causale tra il difetto allegato e il danno subito, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Testo legislativo proposto.

Comma 3, nuova formulazione: "*Nel determinare la necessità e la proporzionalità della esibizione il giudice tiene conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, e, in particolare: a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione; b) esamina la portata e i costi dell'esibizione; c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.*"

Comma 4, nuova formulazione: "*Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziari o relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali*."

inserire nuovi commi 6, 7 e 8.

Comma 6: "*Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di ottemperare all'ordine di esibizione o vi adempie parzialmente il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 devoluta a favore della Cassa delle ammende*."

Comma 7: "*Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge od occulta prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 devoluta a favore della Cassa delle ammende*."

Comma 8: "*Quando è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica d'ufficio siano anticipate dall'operatore economico convenuto."*

Articolo 120 - (Onere della prova e presunzioni).

Ratio. La direttiva prevede un sistema di presunzioni relative a favore del danneggiato che assolve alla doppia funzione di riequilibrare l'asimmetria informativa strutturale e di garantire l'effettività della tutela, senza trasformare la responsabilità del produttore in responsabilità oggettiva. La coerenza del sistema probatorio impone che le presunzioni di difetto e di nesso causale siano raccordate con le conseguenze processuali dell'inottemperanza all'ordine di esibizione delle prove.

Proposta. Si propone di coordinare le presunzioni di difetto e nesso causale disciplinate dall'art. 120 con l'ipotesi di inottemperanza all'ordine di esibizione previsto dall'art. 119, prevedendo che il rifiuto ingiustificato o la distruzione degli elementi di prova da parte dell'operatore economico faccia operare, in favore del danneggiato, una presunzione relativa circa l'esistenza del difetto o del nesso causale, in linea con il principio dell'effettività della disclosure enunciato dalla direttiva

Articolo 121 - (Pluralità di responsabili).

Ratio. La direttiva consente agli operatori della catena produttiva e distributiva di disciplinare contrattualmente i rispettivi rapporti di rivalsa. Tale facoltà, tuttavia, opera esclusivamente sul piano dei rapporti interni tra gli operatori e non può incidere sulla posizione del danneggiato, il quale deve poter esercitare i propri diritti nei confronti dei soggetti responsabili senza essere pregiudicato dagli accordi intercorsi tra questi ultimi.

Proposta. Si propone, in via preliminare, di chiarire espressamente che gli accordi di rinuncia, limitazione o esclusione dell'azione di regresso costituiscono patti destinati a disciplinare esclusivamente i rapporti

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it

interni alla catena produttiva e distributiva e non producono effetti nei confronti del danneggiato e non possono essere a questi opposti. Al fine di garantire certezza e trasparenza nei rapporti tra gli operatori, si propone inoltre di prevedere, a pena di nullità, la forma scritta per i patti di rinuncia, limitazione o esclusione dell'azione di regresso.

Articolo 122 - (Colpa del danneggiato e fatto del terzo).

Ratio. La direttiva all'art. 13, comma 2, individua la responsabilità del soggetto nella cui sfera di custodia o controllo si trovava il prodotto al momento dell'evento dannoso attraverso la nozione, rigorosa e tecnica, di "persona di cui il danneggiato è responsabile". L'utilizzo del termine "detentore" nello schema di recepimento introduce una categoria di derivazione civilistica interna che non corrisponde con precisione al modello europeo, con il rischio di un'applicazione difforme.

Proposta. Si propone di sostituire il termine "detentore" con la locuzione "persona di cui il danneggiato è responsabile", in fedele conformità al testo della direttiva, garantendo così un'applicazione coerente con il modello europeo.

Articolo 123 - (Danno risarcibile).

Ratio. Il catalogo dei danni risarcibili costituisce uno degli elementi essenziali del regime armonizzato. La direttiva, all'art. 6, individua le voci di danno risarcibili in modo tassativo, tra queste il danno psicologico clinicamente accertabile. Lo schema di recepimento introduce il rinvio all'art. 2059 c.c. per i danni non patrimoniali, rinvio che rischia di restringere la tutela rispetto alla direttiva, imponendo un filtro più restrittivo di quello imposto dalla direttiva, la quale si limita a richiedere che il danno psicologico sia "clinicamente accertabile".

Proposta. Si propone di eliminare il rinvio all'art. 2059 c.c.

Articolo 124 - (Clausole di esonero della responsabilità).

Ratio. L'art. 15 della direttiva sancisce espressamente il divieto di escludere o limitare contrattualmente la responsabilità dell'operatore economico nei confronti del danneggiato. Tale divieto, nella sua ratio più profonda, non si esaurisce nel contrasto alle clausole esonerative in senso stretto, ma si estende a qualsiasi meccanismo contrattuale che, di fatto, impedisca o ostacoli gravemente l'esercizio concreto del diritto al risarcimento. Tra tali meccanismi rientrano le clausole che precludono o rendono eccessivamente difficoltoso per il danneggiato l'accesso ai dati, alle registrazioni di telemetria e alle informazioni tecniche necessarie per dimostrare la plausibilità della domanda risarcitoria, in quanto svuotano di effettività il diritto probatorio riconosciuto dalla direttiva.

Proposta. Si propone di integrare l'art. 124 con l'inserimento di due ulteriori commi, dal seguente tenore:
Comma 2: "*Sono parimenti nulle le clausole contrattuali o le condizioni generali di contratto che precludono o rendono eccessivamente difficoltoso per il danneggiato l'accesso ai dati, alle registrazioni di telemetria o alle informazioni tecniche necessarie a dimostrare la plausibilità della domanda ai sensi dell'articolo 119*".
Comma 3: "*La nullità di cui ai commi 1 e 2 opera a vantaggio del solo danneggiato ed è rilevabile d'ufficio dal giudice. Restano salvi gli accordi di rinuncia al regresso stipulati ai sensi dell'articolo 121, comma 3*."

Articolo 125 - (Prescrizione).

Ratio. La direttiva, all'art. 16, fissa il *dies a quo* del termine triennale di prescrizione alla data in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso - indipendentemente dalla sua successiva evoluzione -, del difetto e dell'identità del produttore. Questa soluzione è stata puntualmente confermata dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 26 marzo 2026 (causa C-338/24 LF c. Sanofi Pasteur SA), che ha altresì escluso

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it

che il *dies a quo* possa essere differito alla data di consolidamento del danno. Lo schema di recepimento non recepisce compiutamente questa impostazione, non disciplinando in modo espresso il caso di aggravamento imprevedibile del danno sopravvenuto dopo la maturazione del termine.

Proposta. Si propone di riformulare l'art. 125 conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, ancorando il *dies a quo* alla conoscenza certa - o alla conoscibilità con l'ordinaria diligenza - del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, e prevedendo che, nell'ipotesi di aggravamento imprevedibile del danno successivo alla scadenza del termine triennale, il termine decorra autonomamente dalla data in cui tale aggravamento si sia manifestato in modo clinicamente accertabile

Proposta articolato art. 125.

"1. *Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni.*

2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza di tutti i seguenti elementi:

a) del danno subito, manifestatosi in modo oggettivamente certo, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione o consolidamento medico-legale;

b) del carattere difettoso del prodotto;

c) dell'identità dell'operatore economico responsabile ai sensi dell'articolo 116.

3. In caso di aggravamento del danno o di insorgenza di postumi ulteriori non ragionevolmente prevedibili al momento della prima manifestazione, la prescrizione per il maggior danno decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità delle nuove conseguenze lesive.

4. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di sospensione e interruzione della prescrizione."

Articolo 126 - (Decadenza).

Ratio. L'articolo 126 recepisce il termine di decadenza decennale decorrente dalla messa in circolazione del prodotto, esteso a venticinque anni per le lesioni fisiche a lunga latenza, in conformità alla scelta operata dall'articolo 17 della direttiva.

La direttiva individua quale atto idoneo a incidere sul decorso del termine l'avvio di un procedimento. Il legislatore nazionale è pertanto chiamato a individuare con precisione gli atti cui riconoscere tale effetto, evitando di estenderlo indiscriminatamente ad atti stragiudiziali o negoziali non riconducibili all'esercizio, anche nelle forme previste dall'ordinamento, della pretesa risarcitoria. Un'estensione non coerente con il perimetro della direttiva rischierebbe, infatti, di alterare il bilanciamento tra tutela del danneggiato ed esigenze di certezza del diritto sotteso al termine di decadenza.

Proposta. Si propone di riformulare l'articolo 126 al fine di tipizzare con chiarezza le cause impeditive o sospensive del termine, riconducendole agli atti e ai procedimenti compatibili con il criterio delineato dalla direttiva.

In particolare, si propone di ricomprendere la proposizione della domanda giudiziale nelle sue diverse forme, comprese le domande cautelari, anticipatorie e le altre forme di tutela giudiziale collettiva o sommaria; la domanda di ammissione del credito nell'ambito di una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale; nonché l'avvio delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e la negoziazione assistita ai sensi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Si propone, invece, di espungere le ulteriori cause introdotte dallo schema di recepimento che non trovano un adeguato fondamento nel testo della direttiva, quale, in particolare, il riconoscimento del

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it

diritto da parte del responsabile, istituto tradizionalmente riferito all'interruzione della prescrizione e non all'impedimento della decadenza.

Articolo 126-*bis* (Pubblicazione delle sentenze).

Ratio. La direttiva pone a carico degli Stati membri specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle decisioni giudiziarie rilevanti ai fini del monitoraggio dell'applicazione del regime armonizzato e dell'alimentazione della banca dati unionale. La disposizione introdotta dallo schema di recepimento non disciplina, tuttavia, in modo sufficientemente puntuale né le modalità di pubblicità telematica delle sentenze, né quelle della loro trasmissione strutturata alla Commissione europea.

Quanto alla pubblicità nazionale, la disponibilità delle pronunce nella banca dati della giurisprudenza di merito assicura già un'ampia diffusione dei provvedimenti. Appare tuttavia opportuno prevedere un sistema specificamente dedicato alle decisioni rilevanti ai sensi del presente Titolo, che ne renda più agevole l'individuazione, la ricerca e la selezione ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione.

Proposta. Si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 126-*bis* prevedendo:

(i) la pubblicità telematica delle sentenze che accertano la responsabilità dell'operatore economico ai sensi del presente Titolo, attraverso sistemi informatici che ne garantiscano accessibilità e ricercabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e mediante adeguate forme di anonimizzazione;

(ii) la trasmissione strutturata delle medesime sentenze alla Commissione europea, ai fini dell'alimentazione della banca dati unionale prevista dalla direttiva, secondo modalità e cadenze definite con decreto ministeriale.

La previsione di un sistema autonomo e strutturato consentirebbe, inoltre, di facilitare l'individuazione delle decisioni rilevanti e il tempestivo assolvimento dell'obbligo di trasmissione alla Commissione europea, senza duplicare la funzione generale già svolta dalla banca dati della giurisprudenza di merito.

Con ossequio e osservanza

avv. Fabio De Dominicis

FABIO DE DOMINICIS
16.09.2026
11:14:26
GMT+02:00

N.B. d.lgs 196/2003 e regol. 2016/679/UE sulla Tutela Dati Personali. Questo/a fax/missiva contiene informazioni confidenziali rivolte esclusivamente al destinatario indicato. In caso di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario è vietato qualunque tipo di diffusione o copia o utilizzazione. Chiunque riceva questo/a fax/missiva per errore è pregato di darne immediata comunicazione al mittente ed è altresì tenuto a distruggere il messaggio e i relativi allegati.

Avv. FABIO DE DOMINICIS
VIA A. LA MARMORA 51 - 50121-FIRENZE (FI)
TEL: +39 0553986095; FAX: +39 0553986099
email: avvfabiodedominicis@gmail.com pec: fabio.dedominicis@firenze.pecavvocati.it
C.F.: DDMFBA81P03G088T P.IVA: 06966830488
OF COUNSEL STUDIO LEGALE BONAFEDE - FIRENZE (FI) - MILANO (MI)
email: fabiodedominicis@studiolegalebonafede.it sito web: www.studiolegalebonafede.it